

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3567/91 del Consiglio, del 2 dicembre 1991, relativo al regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche della Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia (*), in particolare l'articolo 5,

considerando che, per quanto riguarda i prodotti contemplati dal summenzionato regolamento, occorre definire le condizioni alle quali essi acquisiscono il carattere di prodotti originari, le prove da fornire e le modalità di verifica, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (**);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criteria di origine

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ad alcuni

(*) GU n. L 342 del 12. 12. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia i seguenti prodotti, sono considerati:

a) prodotti originari della Repubblica beneficiaria:

i) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica beneficiaria considerata;

ii) i prodotti ottenuti nella Repubblica beneficiaria considerata per la cui fabbricazione sono utilizzati materiali non interamente ottenuti nella Repubblica beneficiaria considerata, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari della Comunità ai sensi del presente regolamento, purché la trasformazione effettuata nella Repubblica beneficiaria considerata superi le lavorazioni o trasformazioni insufficienti elencate all'articolo 3, paragrafo 3;

b) prodotti originari della Comunità:

i) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

ii) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione vengono utilizzati materiali non interamente ottenuti nella Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, questa condizione non si applica ai prodotti originari della Repubblica beneficiaria considerata ai sensi del presente regolamento, purché la trasformazione effettuata nella Comunità superi le lavorazioni o trasformazioni insufficienti elencate all'articolo 3, paragrafo 3.